

Intrastat

Finalità

- La nascita dell'UE prevede la libera circolazione nel territorio europeo di merci, persone, servizi e capitali;
- Soppressione delle frontiere all'interno dell'UE che rimangono soltanto negli scambi merci con i paesi terzi;
- Nascita del sistema Intrastat per lo scambio merci tra i paesi dell'UE.

Sistema Intrastat

- Il Sistema Intrastat è l'insieme delle procedure volte a garantire l'assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane: la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato;
- A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.

Intrastat: novità

- Previsto anche per i servizi intracomunitari;
- Obbligo trasmissione telematica;
- Eliminazione Intrastat annuale;
- Obbligo mensile (eccezione trimestrale per importi non superiori a 50.000 euro).

Intrastat: novità

- Il D.Lgs. 18/2010, modificando l'art. 50 co. 6 del D.L. n. 331/93, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina degli Intrastat. Il nuovo impianto normativo, infatti, prevede che i suddetti elenchi:
 - comprendano anche gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità da parte degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole [soggetti di cui all'art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c)];
 - riguardino le cessioni e gli acquisti intracomunitari, nonché le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle ricevute;
 - siano inviati esclusivamente attraverso canale telematico all'Agenzia delle Dogane.

Ambito soggettivo:

- I soggetti passivi tenuti alla compilazione degli elenchi, per le prestazioni di servizi rese e ricevute, sono i seguenti:
 - i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, ivi incluse le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tale attività;
 - gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
 - gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ambito soggettivo:

- Considerata la rilevanza sia ai fini IVA sia ai fini Intrastat sarà opportuno che gli operatori nazionali, per i servizi resi a soggetti stabiliti in altri paesi della comunità europea, richiedano una dichiarazione ai propri clienti in cui sia riportata:
 - La natura di soggetto passivo relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel proprio stato;
 - Se trattasi di persona fisica, la conferma che la prestazione è stata richiesta nell'esercizio della propria attività professionale o d'impresa.

Ambito oggettivo:

- L'adempimento di presentazione andrà assolto sui servizi sia resi che ricevuti nell'ambito della Comunità riguardando di fatto le prestazioni cosiddette generiche ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72;
- Restano esclusi i servizi indicati agli artt. 7-quater e 7-quinques, vale a dire prestazioni relative a beni immobili, alberghi, ristoranti, catering, alloggi vacanza, trasporto passeggeri, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, nonché le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni).

Ambito oggettivo:

- L'obbligo di presentazione degli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi è escluso nei casi in cui le operazioni siano esenti da imposta nello Stato membro in cui le stesse sono territorialmente rilevanti [art. 2, co. 1, lett. h), num. 4, ultimo periodo del D.Lgs. n. 18/2010];
- Questo comporterà, per il prestatore nazionale, l'obbligo di conoscere la normativa vigente negli altri Stati membri per sapere se la prestazione resa goda o meno del regime di esenzione nel Paese del committente comunitario.

I nuovi modelli Intrastat:

- Cessioni di beni e servizi resi:
 - Intra1
 - Intra1-bis cessioni di beni
 - Intra1-ter rettifiche
 - Intra1-quater servizi resi
 - intra1-quinques rettifiche ai servizi resi
- Acquisti di beni e servizi ricevuti:
 - Intra2
 - Intra2-bis relativo agli acquisti
 - Intra2-ter rettifiche agli acquisti
 - Intra2-quater relativo ai servizi ricevuti
 - Intra2-quinques relativo alle rettifiche dei servizi

Modalità di presentazione:

- Ai sensi della normativa vigente la trasmissione sarà effettuata esclusivamente in via telematica, come disposto dall'art. 2, co. 1, lett. h), num. 4) primo periodo del decreto di recepimento, come confermato dal D.M. attuativo emanato dal Ministero dell'Economia del 22/02/2010, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 53 del 05/03/2010 all'art. 3.

Modalità di presentazione:

- L'art. 3, co. 1, del decreto stabilisce che gli elenchi sono presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre);
- Il comma 2 dello stesso articolo prevedeva, inoltre, che fino al 30 aprile 2010 tali elenchi potevano essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Modalità di presentazione:

- Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22/02/2010 stabilisce le modalità e i termini per la presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni e servizi resi e degli acquisti di beni e servizi ricevuti.
- Art. 2, comma 1, ciascun elenco è presentato con riferimento:
 - a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro mesi precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a € 50.000;
 - a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lett. a).

Variazione periodicità:

- Il superamento della soglia deve essere accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro, per cui le singole categorie di operazioni relative ai beni e ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente;
- Tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria.

Intrastat: novità

- Nel caso di superamento della soglia di € 50.000 il contribuente sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata;
- In tal caso, dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese, o di due o dell'intero trimestre, a seconda del mese in cui è stata superata la suddetta soglia;
- Con riferimento ai servizi ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello Intrastat sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso eseguita nella propria contabilità.

Modalità di compilazione – Beni:

- **Elenchi mensili:** sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali e statistici. Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali o dei soli dati statistici.
- **Elenchi trimestrali:** sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali.

Intrastat: novità

Periodicità	Riepilogo	Intra 1-bis colonne	Intra 2-bis colonne
Mensile	Ai soli fini fiscali	Da 1 a 5 ¹	Da 1 a 6 ²
	Ai soli fini statistici	1 e da 5 a 13 ³	1 e da 6 a 15 ³
	Ai fini fiscali e statistici	Tutte ⁴	Tutte ⁴
Trimestrale	Ai fini fiscali	Da 1 a 5 ¹	Da 1 a 6 ¹

- 1. La colonna 5 "*natura della transazione*" deve essere compilata se il soggetto ha effettuato operazioni triangolari in qualità di acquirente-cedente.
- 2. La colonna 6 "*natura della transazione*" deve essere compilata se il soggetto ha effettuato operazioni triangolari in qualità di acquirente-cedente.
- 3. Le colonne relative alle condizioni di consegna ed alle modalità di trasporto devono essere compilate solo dagli operatori con un volume di operazioni superiore a 20 milioni di euro.
- 4. Le colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna ed alle modalità di trasporto devono essere compilate solo dagli operatori con un volume di operazioni superiore a 20 milioni di euro.

Intrastat: compilazione Beni

Acquisti/Vendite: compilazione sia fiscale che statistica (tutte le colonne)

1. numero progressivo di riga
 2. codice ISO dello Stato Membro dell'acquirente/fornitore
 3. partita IVA dell'acquirente/fornitore
 4. ammontare delle cessioni/acquisti
 5. ammontare degli acquisti in valuta *(solo nel caso in cui lo Stato Membro del fornitore non ha adottato l'euro)*
 6. natura della transazione
 7. codice delle merci (NC8)
 8. massa netta *(va omesso per tutte le nomenclature che prevedono obbligatoriamente l'indicazione dell'unità supplementare)*
 9. unità supplementare *(se richiesta)*
 10. valore statistico della merce *
 11. condizioni di consegna *
 12. modo di trasporto *
 13. paese di provenienza/destinazione
 14. paese di origine
 15. provincia di origine/destinazione
- Solo gli operatori che nel corso dell'anno precedente hanno realizzato un valore annuo delle spedizioni (cessioni) e di arrivi (acquisti) superiore a 20 milioni di euro.

Intrastat: compilazione Beni

Operazioni di perfezionamento: compilazione solo statistica (cessioni: colonne 1 e da 5 a 13 – acquisti: colonne 1 e da 6 a 15)

1. numero progressivo di riga
5. natura della transazione
6. codice delle merci (NC8)
7. massa netta *(va omissa per tutte le nomenclature che prevedono obbligatoriamente l'indicazione dell'unità supplementare)*
8. unità supplementare *(se richiesta)*
9. valore statistico della merce
10. condizioni di consegna *
11. modo di trasporto *
12. paese di provenienza/destinazione
13. paese di origine
14. provincia di origine/destinazione

* Solo gli operatori che nel corso dell'anno precedente hanno realizzato un valore annuo delle spedizioni (cessioni) e di arrivi (acquisti) superiore a 20 milioni di euro.

Intrastat: compilazione Beni

Acquisti/Vendite: compilazione solo fiscale (cessioni: colonne da 1 a 4 – acquisti: colonne da 1 a 5)

1. numero progressivo di riga
2. codice ISO dello Stato Membro dell'acquirente/fornitore
3. partita IVA dell'acquirente/fornitore
4. ammontare delle cessioni/acquisti
5. ammontare degli acquisti in valuta *(solo nel caso in cui lo Stato Membro del fornitore non ha adottato l'euro)*

Attenzione

In base al decreto 12 dicembre 2002, negli elenchi riepilogativi trimestrali ed annuali non è richiesta la nomenclatura combinata e la natura della transazione. Quest'ultima è tuttavia obbligatoria in caso di operazione triangolare con l'italiano in veste di acquirente-cedente (codice alfabetico).

Intrastat: compilazione Beni

Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del Paese con il quale è stata effettuata l'operazione intracomunitaria.

Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita IVA del soggetto passivo d'imposta con il quale è stata effettuata l'operazione intracomunitaria.

Ammontare delle operazioni in euro (colonna 4): è pari al valore della merce imponibile ai fini IVA espresso in euro, oltre ad eventuali spese accessorie direttamente imputabili all'operazione di acquisto/cessione opportunamente ripartite (es. trasporto, imballaggio, assicurazioni...). Gli importi devono essere sempre arrotondati all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se è uguale o superiore (es. euro 7,49 si arrotonda per difetto a 7 ma euro 7,50 si arrotonda per eccesso a 8).

Ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 acquisti): la colonna va compilata solo nel caso in cui il fornitore appartenga ad uno Stato che non ha adottato l'euro e l'importo deve essere espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore, applicando il cambio con riferimento alla data della fattura. Non rileva la valuta di fatturazione. Gli importi devono essere sempre arrotondati all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se è uguale o superiore. **Dal 1° gennaio 2008 sono 15 gli stati che hanno adottato l'euro come valuta, e cioè: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia e Spagna.**

Intrastat: compilazione Beni

Natura della transazione (colonna 5 cessioni e 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli riportati nella tabella del Decreto 27 ottobre 2000. In presenza di operazione triangolare comunitaria in cui l'operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico.

Nomenclatura combinata (colonna 6 cessioni e 7 acquisti): è la classificazione della merce mediante l'indicazione di un codice ad otto cifre corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata (NC8). E' aggiornata annualmente e risponde a requisiti della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità Europea. La consultazione dei codici di nomenclatura può essere fatta anche *on line*, sul sito www.agenziadogane.it – sezione Tariffa Doganale.

Massa netta (colonna 7 cessioni e 8 acquisti): esprime il peso effettivo della merce in chilogrammi esclusi tutti gli imballaggi. L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del Reg. (CE) n. 1982/04. Il dato relativo alla massa netta va comunque omissso per tutte le nomenclature che prevedono obbligatoriamente l'indicazione dell'unità supplementare. Il valore deve essere sempre arrotondato all'unità di chilo, per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se è uguale o superiore. Se un bene pesa meno di 1 Kg., si dovrà scrivere "1".

Intrastat: compilazione Beni

Unità supplementare (colonna 8 cessioni e 9 acquisti): esprime la quantità della merce espressa nell'unità di misura (diversa dal chilogrammo) prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale (es. litro, metro, m2, m3, numero di carati, pezzi, paia, grammo, ecc.). Il campo va compilato solo se richiesto dalla nomenclatura. Il valore deve essere sempre arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se è uguale o superiore. Se un bene pesa meno di 1 Kg., si dovrà scrivere "1".

Valore statistico (colonna 9 cessioni; colonna 10 acquisti): è il valore franco confine italiano e viene determinato in base all'ammontare delle operazioni imponibile IVA, comprese le spese accessorie relative al percorso effettuato soltanto fino al luogo di uscita (cessioni)/entrata (acquisti) della merce. Per calcolare il valore statistico è necessario tenere conto delle condizioni di consegna concordate sulla base delle clausole di resa INCOTERMS.

In caso di **cessione**, si calcola partendo dal valore della merce ed aggiungendo i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo (nazionale) di produzione o commercializzazione fino alla frontiera nazionale del venditore.

In caso di **acquisto**, si calcola partendo dal valore della merce ed aggiungendo i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo (estero) di produzione o commercializzazione fino alla frontiera nazionale dell'acquirente.

Intrastat: compilazione Beni

Condizioni di consegna (colonna 10 cessioni; colonna 11 acquisti): gli “Incoterms” sono un insieme di regole internazionali codificate in 13 clausole e raggruppate in quattro gruppi (E, F, C, D) che definiscono diritti e obblighi delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna delle merci. L’utilizzo degli “Incoterms” è correlato con il modo di trasporto.

Modo di trasporto (colonna 11 cessioni; colonna 12 acquisti): si deve indicare il codice che identifica il modo con cui le merci sono state trasferite in ambito comunitario secondo la tabella prevista dal decreto 27 ottobre 2000.

Paese di destinazione e di provenienza (colonna 12 cessioni; colonna 13 acquisti): va indicato il codice ISO del paese di destinazione del bene in caso di cessione e il codice ISO del paese di provenienza in caso di acquisti.

Provincia di origine e di destinazione (colonna 13 cessioni; colonna 14 acquisti): va indicata la sigla della provincia italiana di origine/provenienza delle merci in caso di cessione (se non nota indicare la provincia di spedizione); va indicata la sigla della provincia italiana dove le merci sono immesse in consumo/commercializzate/assoggettate ad operazioni di perfezionamento in caso di acquisti.

Paese di origine (colonna 15 acquisti): va indicato il codice ISO del paese in cui ha avuto origine la merce.

Beni: variazioni a periodi precedenti

- Vanno effettuate compilando i modelli Intra1-ter o Intra 2-ter (sezione):
 - Le variazioni negli importi intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi;
 - Gli errori e le omissioni sostanziali.
- Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla Dogana:
 - Le correzioni di errori formali (utilizzo di codici non validi dal punto di vista formale);
 - Le rettifiche segnalate dall'Ufficio Doganale competente che ha già riscontrato degli errori;
 - Le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter.

Beni: modalità di correzione

- In caso di rettifica dei seguenti dati:
 - Partita IVA partner
 - Nomenclatura combinata
 - Natura della transazione

Si compilano due righe di sezione 2: la prima, con segno “-”, annulla l’operazione da rettificare; la seconda, con segno “+”, reca i dati corretti.

- In caso di rettifica dei seguenti dati:
 - Ammontare delle operazioni
 - Ammontare in valuta
 - Valore statistico

È sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in aumento o in diminuzione.

Beni: note di variazione dell'imponibile

Es. Nota in aumento di acquisto intracomunitario

Periodo nota identico
a quello della fattura



COMPILAZIONE INTRA 2-BIS
TER

Ammontare operazione = fattura di
acquisto + nota di addebito
importo
di addebito

Natura della transazione: 1

Periodo nota successivo
a quello della fattura



COMPILAZIONE INTRA 2-

Periodo di rif.: fattura originaria
Ammontare operazione:
della nota

Natura della transazione: 1

Beni: note di variazione dell'imponibile

Es. Nota in diminuzione di acquisto intracomunitario

Periodo nota successivo a quello dell'acquisto e nota registrata in contabilità IVA

Caso con restituzione di merce



COMPILAZIONE INTRA 2-TER

Fiscale e statistico per i soggetti mensili mensili

Solo fiscale per i soggetti trimestrali

Periodo rif.: fattura originaria

Natura transazione: 2

Caso senza restituzione di merce



COMPILAZIONE INTRA 2-TER

Fiscale e statistico per i soggetti

Solo fiscale per i soggetti trimestrali

Periodo rif.: fattura originaria

Natura transazione: 1

Beni: note di variazione dell'imponibile

Es. Nota in diminuzione di acquisto intracomunitario

Periodo nota successivo a quello della fattura e nota registrata in contabilità generale

Caso con restituzione di merce



COMPILAZIONE INTRA 2-TER

Solo statistico per i soggetti mensili

Periodo rif.: fattura originaria

Natura transazione: 2

Caso senza restituzione di merce



IL MODELLO INTRA 2-TER NON VA
COMPILATO

Servizi: modalità di compilazione

- Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi hanno valenza fiscale e sono uguali sia per i soggetti mensili che per quelli trimestrali.

Servizi resi/ricevuti: compilazione fiscale (tutte le colonne)

1. numero progressivo di riga
2. codice ISO dello Stato Membro dell'acquirente/fornitore
3. partita IVA dell'acquirente/fornitore
4. ammontare in euro del servizio reso/ricevuto
5. ammontare dei servizi ricevuti in valuta *(solo nel caso in cui lo Stato Membro del fornitore non ha adottato l'euro)*
6. numero della fattura
7. data della fattura
8. codice servizio
9. modalità di erogazione
10. modalità di incasso
11. paese di pagamento

Servizi: modalità di compilazione

Modalità di erogazione (colonna 9): va indicata la modalità con cui viene erogato il servizio

- I = Istantanea
- R = A più riprese

Modalità di incasso (colonna 10): si deve indicare la modalità di pagamento della fattura

- A = Accredito
- B = Bonifico
- X = Altro

Paese di pagamento (colonna 11): va indicato il codice ISO del paese in cui viene effettuato il pagamento. Si ricorda che per la Grecia va utilizzato il codice ISO GR.

Servizi: modalità di compilazione

Codice servizio (colonna 8): va riportato il codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA (Classificazione dei Prodotti associati alle Attività).

Vedi Reg. 451/2008, GUCE L 145 del 4/6/2008

N.B.: Il codice CPA è articolato in sei livelli:

- 21 sezioni identificate da una lettera (dalla A alla U);
- 88 divisioni identificate da un codice numerico di due cifre;
- 261 gruppi identificati da tre cifre;
- 575 classi identificate da quattro cifre;
- 1342 categorie identificate da cinque cifre;
- 3142 sottocategorie identificate da sei cifre.

Servizi: variazione di periodi precedenti

- **Inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza:**
vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater (sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto;
- **Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza:**
vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15);
- **Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza:**
vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15)

Violazioni

- Tardiva presentazione elenchi Intra (Risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005): E' possibile il ravvedimento operoso con riduzione dell'importo della sanzione ad un decimo del minimo, da effettuarsi mediante F24 e codice tributo 8911.
N.B.: La tardiva presentazione degli elenchi Intra Beni e Servizi viene gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate
- Violazioni relative ai dati fiscali (art. 11, comma 4, DLgs n. 471/97): L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.
- Violazioni relative ai dati statistici (art. 11, comma 2, DLgs n. 322/89): L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.

Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa presentazione dell'elenco	Da 516€ a 1032€ per ciascun elenco
Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio	Da 258€ a 516€
Presentazione tardiva spontanea con ravvedimento operoso	52€
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	Da 516€ a 1032€ La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

Sanzioni relative a violazioni di natura statistica

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omissione o inesattezze dei dati	Da 516€ a 5.164€
Omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall'Ufficio	Da 258€ a 2.582€
Integrazione o correzione spontanea dei dati inesatti o mancanti	Nessuna sanzione

Ravvedimento operoso

- La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (art. 13 D.Lgs. 472/1997), sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- Deve essere eseguito con le seguenti modalità:
 - Pagamento della sanzione;
 - Presentazione modelli Intrastat: è obbligatoria in ogni caso la presentazione dell'elenco in precedenza omesso.
- Il versamento delle sanzioni relative all'Intrastat va effettuato con il Modello F24 – codice tributo 8911.

Elenchi Black List

Gli elenchi black-list

- Riferimenti normativi:
 - Art. 1 commi 1-3 del D.L. n. 40 del 25.03.10 convertito in Legge n. 73 del 22.05.2010 (G.U. n. 120 del 25.05.2010)
 - Decreto Ministeriale del 30.03.2010 (G.U. n. 88 del 16.04.2010)
 - Decreto Ministeriale del 05.08.2010 (G.U. n. 191 del 17.08.2010)
 - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.05.2010
 - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.07.10 - specifiche tecniche per la trasmissione telematica
- Chiarimenti ufficiali:
 - Circolare n. 53/E del 21/10/2010
 - Risoluzione n. 121/E del 29/11/2010
 - Circolare n. 2/E del 28/01/2011

Gli elenchi black-list

- L'art. 1 del DL 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- D.M. del 30 marzo 2010 ha stabilito le modalità e i termini per l'effettuazione della comunicazione avente ad oggetto le operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2010;
- Successivo D.M. del 5 agosto 2010 ha specificato l'ambito soggettivo e oggettivo dell'obbligo di comunicazione in relazione a specifici settori di attività nonché a particolari tipologie di soggetti (delega recata dall'art. 1 del DL 25 marzo 2010, n. 40);
- Il medesimo decreto ha disposto il differimento al 2 novembre 2010 dei termini per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai periodi di luglio e agosto.

Gli elenchi black-list

- Modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 – da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate
- Con Circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti destinati a consentire agli operatori di ottemperare correttamente all'obbligo di comunicazione

Gli elenchi black-list

Finalità:

- Per contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma:
 - dei c.d. "**caroselli**": (operazioni nelle quali il fornitore della merce non esiste, si riceve la merce, la si vende, non si versa l'Iva e si consente la detrazione ad un acquirente compiacente)
 - delle c.d. "**cartiere**": (società che emettono fatture a fronte di operazioni inesistenti)

Il Legislatore ha introdotto in capo agli operatori soggetti passivi IVA un NUOVO OBBLIGO:

**LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI
CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO
IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA**

Gli elenchi black-list

Comunicazione telematica:

- Il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2010 e riguarda:
 - Operazioni attive (cessioni di beni, prestazioni di servizi resi);
 - Operazioni passive (acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute);effettuate ad operatori economici con sede/residenza/domicilio in paesi a fiscalità privilegiata c.d. Paesi Black List
- Clienti e fornitori, sia persone fisiche che giuridiche.

Gli elenchi black-list

Comunicazione telematica:

**DAL 1° SETTEMBRE 2010
AMPLIAMENTO DEL NOVERO DELLE OPERAZIONI
OGGETTO DI COMUNICAZIONE PREVISTE DAL D.M. 5/8/2010:**

OPERAZIONI ATTIVE

Prestazioni di servizi resi territorialmente non rilevanti nello stato

OPERAZIONI PASSIVE

Prestazioni di servizi ricevute territorialmente non rilevanti nello stato



Effettuate ad operatori economici con sede/residenza/domicilio in paesi a fiscalità privilegiata c.d. Paesi Black List

Trattasi di prestazioni di servizi non soggette ad iva per carenza del requisito territoriale e per le quali non vige l'obbligo di emissione della fattura

Gli elenchi black-list

Soggetti obbligati:

- Tutti i soggetti passivi IVA che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici con sede/residenza/domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato c.d. "**Black List**", individuati con:
 - Decreto del Ministro delle Finanze 4/5/1999;
 - Decreto del Ministro delle Finanze 21/11/2001;
- **N.B.** A prescindere dalle condizioni soggettive dell'operatore economico o dall'attività svolta dal medesimo
- Paesi eliminati dalla lista, con decorrenza dal 1/7/2010:
 - Cipro
 - Malta
 - Corea del Sud

Gli elenchi black-list

Soggetti obbligati:

- *“Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato”*
- Ovvero:
 - I **soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita IVA** ai sensi dell’art. 4 (imprese individuali o collettive, compresi gli enti soggetti IVA) e dell’art. 5 (persone fisiche o associazioni che esercitano arti o professioni) del DPR 633/1972;
 - Le **stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti** che, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. d) DPR 633/1972, sono assimilate ai soggetti residenti;
 - I **soggetti non residenti, non stabiliti, ma comunque titolari di una posizione IVA in Italia**, tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione diretta.

Gli elenchi black-list

Soggetti esclusi:

- Tutti i soggetti senza partita IVA;
- Enti non commerciali limitatamente alle attività istituzionali;
- Contribuenti minimi;
- Contribuenti che si avvalgono del c.d. regime delle *“Nuove iniziative produttive”*.

Gli elenchi black-list

Termini di presentazione:

- Entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale);
- In deroga a tale disposizione, per i mesi di luglio ed agosto 2010 il termine è prorogato al 2 Novembre.

- **2 NOVEMBRE 2010**
 - Trimestre luglio-settembre 2010
 - Mesi di luglio, agosto e settembre 2010
- **SCADENZA SUCCESSIVA**
 - 30 novembre 2010 per i mensili (ottobre)
 - 31 gennaio 2011 per i trimestrali (ott-nov-dic)

Gli elenchi black-list

Calcolo della periodicità:

- I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri presentano gli elenchi black-list con periodicità:
 - **TRIMESTRALE:** se hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale NON SUPERIORE A € 50.000;
 - **MENSILE:** in tutti gli altri casi (ad esempio superamento soglia 50.000 per gli acquisti).

Gli elenchi black-list

Calcolo della periodicità:

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI € 50.000 IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE

La C.M. precisa che per stabilire la periodicità della comunicazione è necessaria la distinzione delle operazioni tra:

CESSIONI DI BENI

Il periodo di verifica del superamento della soglia è costituito dai quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale **NON SUPERIORE A € 50.000**

**OPERAZIONI REGISTRATE
DAL 1/7/2009**

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il periodo di verifica del superamento della soglia è costituito dai due trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale **NON SUPERIORE A € 50.000**

**OPERAZIONI REGISTRATE
DAL 1/1/2010**

Gli elenchi black-list

Calcolo della periodicità:

- Coloro che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono scegliere la periodicità mensile (art. 2 del Decreto);
- L'opzione per la presentazione mensile vale per l'intero anno;
- In tal caso, è però necessario che nel modello relativo alla prima comunicazione mensile dell'anno venga barrata la casella "variazione di periodicità".

Periodo di riferimento	Anno	Mese	Trimestre	Variazione di periodicità
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Calcolo della periodicità:

- Coloro che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che nel corso di un trimestre superano la soglia, devono:
 - Trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata;
 - Indicare la periodicità "mese" nel rigo "periodo di riferimento" nel frontespizio del modello;
 - Barrare l'apposita casella "variazione di periodicità" nel frontespizio del modello per indicare il cambio di periodicità per ognuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento della facoltà di comunicazione trimestrale.

Gli elenchi black-list

Circolare 54/E del 28 dicembre 2010:

- “*Obiettive condizioni di incertezza*”, in aderenza all’art. 10 comma 3 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente);
- L’amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
 - Al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale
 - Ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile
- A condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando entro il 31 gennaio 2011 i modelli di comunicazione integrativa.

Gli elenchi black-list

Operazioni da segnalare:

- *"Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui al D.M. 4/5/1999 (...) e al D.M. 21/11/2001 (...)" [art. 1 del D.L. n. 40 del 25/03/2010];*
- *È stato successivamente: "nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto" [art. 4, co. 2, del D.M. del 30/03/2010]*

Gli elenchi black-list

Soggetti economici in paesi black-list:

- La comunicazione interessa le operazioni poste in essere con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi "black list" di cui al DM 4/5/99 e DM21/11/2001.
- Si deve ritenere pertanto che:
 - Le persone giuridiche siano sempre da considerare soggetti economici;
 - Le persone fisiche possano rilasciare una certificazione attestante di non essere soggetti "*business*".
- Rilevano anche i soggetti residenti in un paese NON black list, qualora le operazioni siano poste in essere con le loro stabili organizzazioni (o basi fisse) stabilite in territori Black List.

Gli elenchi black-list

D.M. 4 maggio 1999 (in G.U. n. 107 del 10 maggio 1999)		
• Alderney (Aurigny)	• Gibuti	• Niue
• Andorra	• Grenada	• Oman
• Angola	• Guernsey	• Panama
• Anguilla	• Hong Kong	• Polinesia Francese
• Antigua e Barbuda	• Isola di Man	• Principato di Monaco
• Antille Olandesi	• Isole Cayman	• San Marino
• Aruba	• Isole Cook	• Sark (Sercq)
• Bahamas	• Isole Marshall	• Seicelles
• Bahrein (Dawlat al-Bahrain);	• Isole Vergini Britanniche	• Singapore
• Barbados	• Jersey	• Saint Kitts e Nevis
• Belize	• Libano	• Saint Lucia
• Bermuda	• Liberia	• Saint Vincent e Grenadine
• Brunei (Negara Brunei Darussalam)	• Liechtenstein	• Samoa
• <u>Cipro</u>	• Macao	• Svizzera
• Costa Rica	• Malaysia	Taiwan (Chunghua MinKuo);
• Dominica	• Maldive (Divehi)	• Tonga
• Emirati Arabi Uniti	• <u>Malta</u>	• Turks e Caicos
• Ecuador	• Maurizio (Republic of Mauritius)	• Tuvalu
• Filippine	• Monserrat	• Uruguay
• Gibilterra	• Nauru	• Vanuatu

In rosso gli Stati presenti anche nella black list del 2001, con limitazioni

Gli elenchi black-list

Operazioni da segnalare – Cessioni di beni:

- Operazioni registrate dal 1/7/2010:
 - Cessioni interne;
 - Cessioni comunitarie, comprese triangolari;
 - Esportazioni e operazioni assimilate
 - Cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale.

- Da non segnalare:
 - Cessioni estero su estero (cessione all'estero di beni non presenti in Italia, escluse le triangolari comunitarie).

Gli elenchi black-list

Operazioni da segnalare – Acquisti di beni:

- Operazioni registrate dal 1/7/2010:
 - Acquisti interni di beni già presenti in Italia, da regolare con autofattura o acquisti da S.O. italiane di soggetti black-list;
 - Acquisti comunitari, comprese le triangolazioni;
 - Acquisti da San Marino;
 - Acquisti di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale;
 - Importazioni.

- Da non segnalare:
 - Acquisti di beni esteri non introdotti nel territorio dello Stato (triangolazioni escluse quelle UE).

Gli elenchi black-list

Operazioni da segnalare – Servizi effettuati:

- Operazioni registrate dal 1/7/2010:
 - Servizi generici (art. 7-ter) verso clienti del Lussemburgo, Isola di Man e Principato di Monaco;
 - Servizi in deroga (artt. 7-quater e 7-quinquies) con territorialità italiana.

- Operazioni registrate dal 1/9/2010:
 - Servizi generici verso tutti gli altri Paesi;
 - Servizi in deroga con territorialità estera.

Gli elenchi black-list

Operazioni da segnalare – Servizi ricevuti:

- Operazioni registrate dal 1/7/2010:
 - Servizi generici (art. 7-ter);
 - Servizi in deroga (artt. 7-quater e 7-quinquies) con territorialità italiana.

- Operazioni registrate dal 1/9/2010:
 - Servizi in deroga con territorialità estera.

Gli elenchi black-list

Operazioni da non segnalare:

- Operazioni che non costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 DPR 633/1972:
 - cessioni gratuite di beni non formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa di costo unitario non superiore ad € 25,82 o per i quali non si è operata la detrazione;
 - campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
 - beni in garanzia;
- Servizi tra stabile organizzazione e casa madre, e viceversa;
- Operazioni esenti ed acquisti posti in essere da soggetti con dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis.

Gli elenchi black-list

Tempistica:

- Il decreto fa riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione;
- La Circolare chiarisce che si fa riferimento alla registrazione IVA, ovvero, se precedente o alternativa, alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- In caso di servizi resi fuori campo IVA, si fa riferimento alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell'operatore economico;
- In caso di autofattura/integrazione, si prende a riferimento questo momento e non quello della fattura estera.

Gli elenchi black-list

CESSIONI DI BENI

Con fattura immediata	Entro 15 giorni
Con fattura differita	Entro il termine di emissione (per prassi entro la fine del mese di consegna della merce)

ACQUISTO INTERNO DI BENI

Momento di registrazione della fattura, da effettuarsi entro la dichiarazione annuale IVA del secondo anno successivo	Se precedente, registrazione nelle scritture contabili (entro 60 gg)
---	--

ACQUISTO COMUNITARIO DI BENI

Momento di registrazione della fattura estera (nella prassi entro il mese del suo ricevimento)
--

Gli elenchi black-list

IMPORTAZIONI

Momento di registrazione della bolletta doganale, da effettuarsi entro la dichiarazione annuale IVA del secondo anno successivo

Se precedente, registrazione nelle scritture contabili (entro 60 gg)

ALTRI ACQUISTI CON REVERSE CHARGE

Momento di registrazione dell'autofattura

SERVIZI PRESTATI CON OBBLIGO EMISSIONE FATTURA

Entro 15 giorni dal momento di emissione della fattura (da emettersi a sua volta entro il termine di pagamento)

SERVIZI PRESTATI SENZA OBBLIGO EMISSIONE FATTURA

Registrazione nelle scritture contabili obbligatorie (60 gg) o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell'operatore economico

Gli elenchi black-list

Struttura del modello:

- Frontespizio (dati identificativi del dichiarante);
- Quadro A da compilare per ogni contraente estero e contenente:
 - Dati anagrafici: numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
 - Operazioni attive;
 - Operazioni passive.

Gli elenchi black-list

Operazioni attive da segnalare:

IMPONIBILI	Tutte quelle con IVA esposta, più quelle in reverse charge interno (es. rottami)
NON IMPONIBILI	Esportazioni, cessioni comunitarie, operazioni assimilate, cessioni e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
ESENTI	Operazioni esenti ex art. 10
NON SOGGETTE	Servizi non territoriali (art. 7-ter ss.), operazioni soggette al regime del margine, editoria, agenzie di viaggio, ...

Gli elenchi black-list

Operazioni passive da segnalare:

IMPONIBILI	Autofatture/integrazioni in caso di acquisti di beni e servizi dall'estero Bollette doganali in caso di importazioni
NON IMPONIBILI	Autofatture non imponibili Bollette doganali con dichiarazione d'intento
ESENTI	Autofatture esenti ex art. 10
NON SOGGETTE	Operazioni soggette al regime del margine, editoria, agenzie di viaggio, ... Fatture si servizi territorialmente rilevanti all'estero

Gli elenchi black-list

Note di variazione:

Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione

Le operazioni vanno indicate al netto delle relative variazioni a seconda del trattamento imponibile, non imponibile, esente o non soggetto ad IVA, tanto per le operazioni attive, quanto per quelle passive e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e servizi.

Note di variazione relative ad operazioni già comunicate

Sono previsti appositi righi che accolgono l'importo complessivo con la sola distinzione fra beni e servizi (tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive) e se effettuate nello stesso anno o in anni precedenti.

Gli elenchi black-list

Modalità di invio della comunicazione:

- Esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (o società del gruppo):
 - Entratel o Fisconline a seconda del numero di sostituiti, per i soggetti residenti;
 - Entratel, per gli intermediari;
 - Entratel, per i non residenti identificati direttamente.

Novità IVA

I temi

- Rimborsi IVA
- Compensazioni IVA
- L'autorizzazione per l'inserimento delle partite IVA nel VIES
- Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Rimborsi IVA

- I soggetti italiani che devono chiedere il rimborso dell'IVA assolta in altri stati UE, dovranno inviare la richiesta telematica all'Agenzia delle Entrate italiana.
- I soggetti UE che devono chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia, dovranno inviare richiesta telematica all'autorità fiscale del proprio paese.
- Le autorità fiscali provvederanno a far pervenire la richiesta all'autorità dello Stato membro competente.

Compensazioni IVA

Compensazioni annue <10.000	Compensazione libera a partire dal 1° gennaio
Compensazioni annue >10.000 ma <15.000:	invio dichiarazione prima della compensazione
Compensazioni annue >15.000:	invio dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo

- Per consentire di anticipare la compensazione delle eccedenze IVA a credito è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA già a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo;
- Se la dichiarazione è presentata entro il 28 febbraio, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione dati IVA.

L'autorizzazione per l'inserimento delle Partite IVA nel VIES

- Riferimenti normativi:
 - Regolamento UE 904/2010
 - Art. 27 DL 78/2010

L'autorizzazione per l'inserimento delle Partite IVA nel VIES

- Nel co. 2 dell'art. 35 DPR 633/1972 sono state aggiunte:
 - La lett. e-bis, in base alla quale all'atto della presentazione del modello per l'attribuzione della partita IVA, all'operatore economico viene chiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie;
 - Il comma 7-bis e il comma 7-ter con cui viene previsto che, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di P.IVA, l'ufficio finanziario può emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione o di revoca di quella precedentemente concessa;
 - Il comma 15-quater che demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri posti a supporto delle decisioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

Uso delle informazioni e scambio informazioni VIES

- Il sistema VIES, realizzato a partire dal 1 gennaio 1993, è lo strumento mediante il quale gli Stati membri dell'UE realizzano lo scambio di informazioni relativo alle operazioni intracomunitarie nel settore IVA previsto dal Regolamento (CE) 1798/2003 del 7 ottobre 2003 in applicazione della direttiva 2006/112/CE

La rete VIES

- L' Agenzia delle Entrate è responsabile in Italia del VIES
- Lo scambio avviene attraverso una rete informatica comune a tutti gli Stati membri dell'UE in cui i dati viaggiano crittografati per garantire la protezione di dati

Il servizio VIES on Internet

- Strumento di controllo preventivo della validità della partita IVA attraverso:
 - Sito web della Commissione Europea – Verifica della validità di una partita IVA
 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
 - Sito web Agenzia delle Entrate – partite IVA comunitarie
 - <http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>

L'autorizzazione per l'inserimento delle Partite IVA nel VIES

- Sono stati emanati due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 sul procedimento di:
 - Autorizzazione
 - Diniego
 - Revoca

ad effettuare operazioni intracomunitarie in base a criteri di analisi del rischio

L'autorizzazione per l'inserimento delle Partite IVA nel VIES

- Criteri del provvedimento 29/12/2010:
 - Tipologia e modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente
 - Omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi
 - Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente
 - Collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi

L'autorizzazione per l'inserimento delle Partite IVA nel VIES

Agenzia delle Entrate, Circolare n.39, 1/08/2011:

- A far data dalla manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie contenuta nella dichiarazione di inizio attività, *“sarà sospesa la soggettività attiva e passiva ad effettuare operazioni intracomunitarie”* fino al 30° giorno successivo alla data di attribuzione della P.IVA;
- L'assenza dal Vies fa venire meno la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo Iva italiano, ai fini dell'effettuazione di operazioni intracomunitarie;

L'autorizzazione per l'inserimento delle Partite IVA nel VIES

Agenzia delle Entrate, Circolare n.39, 1/08/2011:

- Eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'Archivio Vies (o escluso) vanno assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria, qualora l'operazione economica sia stata invece assoggettata al regime fiscale Iva proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo;
- Tali sanzioni, però, non si applicano per eventuali violazioni commesse prima dell'emanazione della circolare in oggetto (cioè l'1/08/11).

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

- Riferimenti normativi:
 - Art. 21 del DL 31 maggio, n. 78
 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2010

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

- Sistema di monitoraggio delle transazioni economiche introdotto dal D.L. n.78/10;
- Tale adempimento tiene sotto controllo acquisti e cessioni tanto di beni che di servizi;
- Fino allo scorso 30 giugno erano monitorate solo le operazioni per le quali vi era obbligo di fatturazione (peraltro con una soglia molto elevata di € 25.000 per le operazioni 2010);
- Dal 1° luglio 2011 vanno monitorate anche le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione, purché superino la soglia di € 3.600 al lordo dell'Iva. Si tratta quindi, per le operazioni poste in essere senza emissione della fattura, di rilevare i dati personali dell'acquirente (in primis il codice fiscale) ai fini del futuro adempimento.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Finalità:

- Rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva (verifica della corrispondenza tra le operazioni attive di un soggetto e quelle passive dell'altro soggetto).
- Costituire un ausilio per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, specialmente ai fini dell'accertamento sintetico. In questo modo l'Amministrazione Finanziaria sarà a conoscenza di tutte le spese (di importo significativo) poste in essere da parte di ciascun contribuente e quindi potrà valutare se il reddito da questi dichiarato sia conforme o meno al proprio tenore di vita.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Soggetti interessati (C.M. n.24/E/11):

- Imprese e professionisti titolari di Partita Iva;
- Soggetti in contabilità semplificata;
- Enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- Soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art.36-bis DPR n.633/72;
- Soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive e di lavoro autonomo ai sensi dell'art.13 L. n.388/00.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Soggetti esonerati:

- Amministrazioni Pubbliche, e più specificamente lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21/06/2011);
- Contribuenti minimi. La C.M. n.24/E/11 afferma che l'esclusione non opera, qualora in corso d'anno il regime cessi di avere efficacia. In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Operazioni da comunicare:

- Operazioni effettuate tra soggetti Iva;
- Operazioni in cui cessionario o committente risulti essere un soggetto che non riveste la qualifica di soggetto passivo Iva (privati, enti non commerciali che non svolgono attività commerciale);

Inoltre, l'obbligo sussiste:

Dal 1 gennaio 2010



per operazioni di importo non inferiore a € 3.000 al netto dell'Iva, nei casi di obbligatoria emissione della fattura;

Dal 1 luglio 2011



per operazioni di importo non inferiore a € 3.600 al lordo dell'Iva, per le quali non ricorra l'obbligo di emissione della fattura (la C.M. n.24/E/11 fa l'esempio delle operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale).

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Operazioni da comunicare:

- Il doppio limite (3.000 o 3.600) non va "riferito" a distinte categorie di rapporti (business to business piuttosto che business to consumer) bensì collegato all'obbligo di emettere o meno fattura per quella determinata cessione o prestazione;
- In questo senso, obbligate al monitoraggio già dall'anno 2010 ed anche per il periodo 1° gennaio 2011 – 30 giugno 2011, come precisato dalla C.M. n.24/E/11, sono anche *"le cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura"*.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale Iva di cui all'art.74-ter DPR n.633/72	Tali soggetti non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta; in questo caso il limite è quello dei € 3.600;
Spese anticipate in nome e per conto del cliente:	tali spese non devono essere considerate in quanto escluse dalla base imponibile Iva;
Operazioni soggette al regime del margine di cui all'art.36 D.L. n.41/95	va comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta;
Operazioni soggette al regime del reverse charge	va comunicata la base imponibile cui è riferibile l'imposta
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 DPR n.633/72
Beni destinati a finalità estranee all'impresa	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 DPR n.633/72

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Momento di rilevanza delle operazioni:

- La C.M. 24/E/11 precisa che per l'individuazione delle operazioni da trasmettere il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 DPR n. 633/72, o, in mancanza dell'obbligo, al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art.6 del medesimo decreto.
- In merito ai contenuti della comunicazione il documento di prassi precisa che deve essere indicato nella comunicazione l'importo delle operazioni effettuate *"tenendo conto delle variazioni di cui all'art.26 del DPR n.633/72"*.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Momento di rilevanza delle operazioni:

- L'operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di € 3.000 scende al di sotto di detto limite;
- Se invece l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite di € 3.000 e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato;
- L'operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore al limite di € 3.000, supera detto limite;
- Nell'ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Operazioni escluse:

- Importazioni;
- Esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b) DPR 633/1972;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori in Paesi c.d. Black List di cui al DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001;
- Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 29 settembre 1973, n. 605;
- Operazioni non territoriali (art.7-ter DPR n.633/72);
- Operazioni intracomunitarie;
- Passaggi interni di beni.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Operazioni escluse:

- Con riferimento alle esportazioni, le stesse sono escluse in quanto operazioni soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale. Fanno tuttavia eccezione, come precisato dall'Agenzia:
 - le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle c.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lett. c) dell'art.8;
 - per le cosiddette "triangolazioni comunitarie" previste dall'art. 58 del D.L. n.331/93 in quanto trattasi nella sostanza di operazioni interne (assimilate ai soli fini del trattamento non imponibile Iva alle esportazioni).

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Operazioni escluse:

- Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, nei casi in cui il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante:
 - carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73.
- Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Contratti collegati o a prestazioni periodiche:

- Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000;
- Per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Contratti collegati o a prestazioni periodiche:

- A fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo del singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tracciato record;
- In tali casi, nel campo "*data dell'operazione*" va indicata la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell'art.6 del decreto.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Contratti collegati o a prestazioni periodiche:

- Quanto specificato nella precedente slide vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

- *Esempio:*

Nel caso di cessioni di beni per un importo di € 10.000, con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di € 2.500, dovrà essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno, pari a € 2.500, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo "data dell'operazione" la data di registrazione dell'operazione stessa.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Monitoraggio per il 2010:

- L'obbligo di censimento non riguarda solo le operazioni poste in essere a partire dal 2011, ma anche quelle realizzate nel 2010; tuttavia, per cercare di semplificare la ricostruzione retroattiva delle informazioni sono state previste le seguenti semplificazioni:
 - il limite delle operazioni da monitorare nel 2010 è stato fissato ad € 25.000;
 - devono essere comunicate le sole operazioni per le quali vi era obbligo di emissione della fattura, quindi con esclusione di tutte le operazioni per le quali la fattura è stata emessa facoltativamente dall'esercente (esonero che ha riguardato peraltro anche le operazioni realizzate fino al 30/04/2011, termine poi prorogato al 30/06/2011).

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Termine per l'invio:

- Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente. Solo per l'anno d'imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato al 31 dicembre 2011.
- Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

Spesometro (operazioni da 3.000 euro)

Termine per l'invio:

- Scaduto il suddetto termine di 30 giorni – precisa la C.M. n.24/E/11 – si rende applicabile, in presenza delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 472/97, l'istituto del ravvedimento operoso.
- Dal punto di vista sanzionatorio, l'omessa, incompleta o errata compilazione della comunicazione scontano la sanzione prevista dall'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97 (sanzione amministrativa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.582).

Grazie dell'attenzione!

